

Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza

Art. 30 – Uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria (IB)

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non.

La Società non risponde dei danni:

- I. verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- II. causati da:
 - a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - b) mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - d) gelo, sovraccarico di neve;
 - e) cedimento o franamento del terreno;ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- III. subiti da:
 - a) alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
 - b) recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
 - c) beni all'aperto, a eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione;
 - d) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - e) serramenti e vetrate in genere a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 1.000,00;
- limitatamente ai danni causati a lastre in fibrocemento, a lucernari in vetro o in materia plastica per effetto della grandine, in nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore a euro 5.000,00.